

SENATO DELLA REPUBBLICA

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022

283ª Seduta

Presidenza del Presidente

[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Florida.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 ottobre.

Il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI), relatore, ricorda che sul disegno di legge in titolo si è svolto un ampio ciclo di audizioni informali, cui è seguita una fattiva interlocuzione con il Ministro dell'istruzione, maggiormente competente in materia, ma anche con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'università e della ricerca, con rappresentanti dei Gruppi parlamentari dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, nonché con numerosi soggetti direttamente interessati alla materia. Tale fase di confronto ha fatto emergere numerose sollecitazioni a modificare e a integrare il testo approvato in prima lettura, il quale, pur approvato a larghissima maggioranza, per concorde valutazione della generalità degli interlocutori, richiede alcune modifiche e integrazioni. Rammenta inoltre la positiva pressione del Governo ai fini dell'approvazione in tempi celeri della nuova disciplina degli ITS, a partire dal presidente del Consiglio dei ministri, che ha sottolineato l'importanza di potenziare tale settore sin dal suo discorso alle Camere in occasione della costituzione del Governo da lui presieduto.

Nella consapevolezza che la Commissione si appresta a definire una delle riforme più rilevanti della legislatura nel campo della conoscenza, informa di aver elaborato un testo frutto dell'ampia interlocuzione prima ricordata. Ritene che i lavori possano utilmente procedere con il conferimento al relatore del mandato a redigere un nuovo testo per l'iniziativa in titolo; al fine di favorire la massima adesione a tale testo, avverte che ne invierà informalmente una prima bozza a tutti i componenti; a suo avviso, le richieste di modificazioni e integrazioni potrebbero essere fatte pervenire alla Presidenza entro le ore 9 di domani, consentendogli di tenerne conto, in qualità di relatore, nella redazione del testo che potrebbe essere presentato nella seduta già convocata alle ore 14 di domani e sul quale potrà essere fissato un termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Segue un dibattito sui tempi per l'acquisizione delle valutazioni dei Gruppi sulla prima bozza di testo del relatore, nel quale intervengono i senatori [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az), [IANNONE](#) (FdI), [CANGINI](#) (FIBP-UDC) e [MARILOTTI](#) (PD), le senatrici [VANIN](#) (M5S) e [DE LUCIA](#) (M5S) nonché il presidente relatore [NENCINI](#) (IV-PSI).

Alla luce del dibattito, il presidente relatore [NENCINI](#) (IV-PSI) propone quindi che la Commissione gli conferisca il mandato a redigere un nuovo testo per l'iniziativa in titolo; al fine di favorire la massima adesione a tale testo, avverte che ne invierà informalmente una prima bozza a tutti i componenti, proponendo che le richieste di modificazioni e integrazioni siano fatte pervenire alla Presidenza entro le ore 9 di giovedì 13 gennaio: in tal modo egli potrà tenerne conto, in qualità di relatore, nella redazione del testo che presenterà formalmente alla Commissione e sul quale potrà essere fissato un termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno; propone a tale scopo di convocare un'ulteriore seduta alle ore 13 di giovedì 13 gennaio.

La Commissione concorda con tutte le proposte del Presidente relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

GIOVEDÌ 13 GENNAIO 2022
285ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Caterina
Bini.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2333\)](#) *Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. - Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, presenta e illustra un testo per il seguito della discussione del disegno di legge in titolo, che tiene conto delle ulteriori interlocuzioni svolte, sulla base del testo informalmente distribuito in occasione della seduta dell'11 gennaio, che hanno coinvolto, tra gli altri, tutti i Gruppi parlamentari, anche dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, Ministri competenti e le Regioni; tali interlocuzioni sono volte a favorire l'approvazione, in tempi auspicabilmente celeri, di un testo largamente condiviso per questa riforma, tra le più rilevanti della legislatura nel campo della conoscenza.

Segnala che alcuni aspetti concernenti le coperture finanziarie, segnatamente all'articolo 4, potranno essere definiti alla luce degli elementi che il Governo si è riservato di mettere a disposizione e che il Governo ha preannunciato la presentazione di un emendamento volto a istituire un'apposita direzione generale competente in materia.

Propone quindi di assumere il testo che egli ha predisposto in qualità di relatore, pubblicato in allegato, a base del seguito della discussione del disegno di legge n. 2333 e di fissare alle ore 12 di mercoledì 19 gennaio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al medesimo testo del relatore.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente relatore.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL
DISEGNO DI LEGGE

N. [2333](#)

NT

Il Relatore

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

CAPO I

PRINCÌPI

Articolo 1

(Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)

1. Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

2. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS *Academy*, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in congiunzione a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

CAPO II

MISSIONE E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ITS *ACADEMY*

Articolo 2

(Missione degli ITS Academy)

1. Nel quadro del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS *Academy* hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS *Academy* hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

2. Costituisce priorità strategica degli ITS *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Articolo 3 (Identità degli ITS Academy)

1. Ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. Il decreto di cui al precedente periodo è adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la Regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono definiti:

a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole Regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili;

b) gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola;

c) i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.

4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche e degli eventuali ambiti in cui si articolano, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

5. Gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima Regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la Regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a far riferimento a più di un'area tecnologica in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Articolo 4 (Regime giuridico degli ITS Academy)

1. Gli ITS Academy si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale *standard* organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS Academy acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.

2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy, quale *standard* organizzativo minimo, sono i seguenti:

a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'*ITS Academy*;

b) una struttura formativa accreditata dalla Regione, situata nella provincia ove ha sede la fondazione;

c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'*ITS Academy* in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;

d) un'università, un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'*ITS Academy*.

3. Ciascuna fondazione *ITS Academy* stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce *standard* minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli *ITS Academy*, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.

4. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni *ITS Academy* devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione *ITS Academy* possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione *ITS Academy*, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni *ITS Academy* sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione *ITS Academy* è composto:

a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;

c) dalle elargizioni disposte da enti o da privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni *ITS Academy* nei periodi d'imposta a partire da quello in corso alla data di approvazione della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni *ITS Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Le Fondazioni *ITS Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati.

7. Sono organi necessari della fondazione *ITS Academy*:

a) il presidente, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;

b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente e il direttore didattico scelto tra i dirigenti scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione;

c) l'assemblea dei partecipanti;

d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS *Academy*, al quale partecipano di diritto rappresentanti dei direttori scolastici degli istituti di scuola secondaria di secondo grado aderenti alla fondazione;

e) il revisore dei conti.

8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.

9. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS *Academy*, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.

11. Le fondazioni ITS *Academy* possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Articolo 5

(Standard minimi dei percorsi formativi)

1. I percorsi formativi degli ITS *Academy* si articolano in semestri e sono strutturati come segue:

a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato concerto tra i Ministri, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base delle indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS *Academy* previsti dal medesimo articolo 6. I diplomi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rilasciati, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono *standard* minimi:

a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;

b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono *standard* organizzativi minimi:

a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte ore complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro di cui al comma 5. Gli *stage* aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

c) i curricula dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;

f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un *curriculum* coerente con il percorso.

5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS *Academy*, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

Articolo 6

(Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti)

1. Ai fini del rilascio dei diplomi di cui all'articolo 5, comma 2, da parte dell'ITS *Academy*, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2 Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è confermata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.

3. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato del II ciclo, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.

4. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS *Academy* è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

5. Per «credito formativo» acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

- a) al momento dell'accesso ai percorsi;
- b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1, comma 1;
- c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

7. Gli ITS *Academy* sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del titolo di studio.

Articolo 7

(Standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy)

1. I requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema di istruzione tecnologica superiore nonché i presupposti per la revoca dell'accreditamento sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della presente legge. Le Regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli *standard* minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.

2. I requisiti e gli *standard* minimi nonché i presupposti di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS *Academy* riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e di valutazione di cui all'articolo 13, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita

dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III.

5. Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti e delle studentesse a cui manchino al massimo due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, sono proseguite sino alla loro conclusione.

6. Le previsioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali cui si conformano le Regioni nell'accreditamento degli ITS *Academy*. Nelle more dell'adeguamento della disciplina delle Regioni ai requisiti e agli *standard* minimi, nonché ai presupposti di cui al comma 1, l'accreditamento e l'eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base del decreto di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8

(Raccordi tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca)

1. Gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, rendono organici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di alto apprendistato, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri generali e gli *standard* di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS *Academy*, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi degli ITS *Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;

c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi, di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea; le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma; trascorso tale termine, le tabelle di corrispondenza sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali di riferimento nazionale degli ITS *Academy* di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Dei comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fanno parte anche i presidenti delle fondazioni *ITS Academy* aventi sede nella Regione.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9

(Misure nazionali di sistema per l'orientamento)

1. Gli *ITS Academy* sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

2. Il Ministero dell'istruzione promuove, senza nuovi o maggiori oneri, la costituzione di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni di Regioni diverse. Le reti di coordinamento settoriale si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.

3. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, il Comitato nazionale *ITS Academy* di cui all'articolo 10 individua, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, linee di azione nazionali al fine di promuovere:

a) attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli *ITS Academy*;

b) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti secondari superiori, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli *ITS Academy*, di cui al presente capo. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro;

c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.

CAPO III

(COMITATO NAZIONALE *ITS Academy* E SISTEMA DI FINANZIAMENTO)

Articolo 10

(Comitato nazionale ITS Academy)

1. È costituita, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale *ITS Academy* per l'istruzione tecnologica superiore con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle reti delle fondazioni *ITS* al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

2. Il Comitato nazionale *ITS Academy* propone in particolare:

a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle Regioni;

b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;

c) l'aggiornamento con cadenza almeno triennale delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico scientifica;

d) la promozione di percorsi *ITS Academy* in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;

e) criteri e modalità per la costituzione delle "Reti di coordinamento di settore e territoriali" di cui all'articolo 9, comma 2, nonché per la promozione di forme di raccordo tra *ITS Academy* e reti di innovazione a livello territoriale;

f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le Regioni interessate, di *campus* multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all'articolo 3, comma 1, e di *campus* multisettoriali tra *ITS Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi.

3. Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sono adottati i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 e di cui all'articolo 9, comma 3, tenendo conto delle proposte del Comitato nazionale *ITS Academy*.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Comitato nazionale *ITS Academy* è composta da dodici membri indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero dell'agricoltura, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica, uno dal Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

5. Ai lavori del Comitato nazionale *ITS Academy* partecipano, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza delle Regioni.

6. Ai lavori del Comitato nazionale *ITS Academy* possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli *ITS Academy*.

7. Il Comitato nazionale *ITS Academy* si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP).

8. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite le modalità per la costituzione e di funzionamento del Comitato nazionale *ITS Academy*. Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale *ITS Academy* non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 11

(Sistema di finanziamento)

1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:

a) la realizzazione dei percorsi negli *ITS Academy* accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli *ITS Academy* di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli *ITS Academy*;

b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13;

- d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a);
- e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b).

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 68 milioni di euro per l'anno 2022 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo dei percorsi negli ITS *Academy* e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, per potenziare l'istruzione terziaria a carattere professionalizzante.

4. Per le misure di cui al comma 2, lettere b) e c), è riservata una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo e per quelle di cui alla lettera d) una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse stesse.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate direttamente alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.

7. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, a valere sul Fondo di cui al comma 1, sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto a ventiquattro mesi registrati in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. Una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei *campus* multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f) e di forme di coordinamento e collaborazione tra Fondazioni.

8. Resta fermo per le Regioni l'obbligo di cofinanziamento ai piani triennali di attività degli ITS *Academy* per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare. A tal fine le Regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

9. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS *Academy* possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.

10. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse da essa ricevute secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8.

CAPO IV ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 12 (Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale)

1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* di cui al capo II è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 3. Alle spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al capo II.

Articolo 13 (Monitoraggio e valutazione)

1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, è realizzato dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza, ed è attuato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui al capo II, nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 3.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 14 (Fase transitoria e attuazione)

1. Nella fase transitoria, riguardante il primo anno di applicazione della presente legge, si intendono temporaneamente accreditate:

a) le fondazioni ITS già accreditate entro il 31 dicembre 2019;
b) le fondazioni ITS accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della presente legge che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva.

2. Con decreto adottato ai sensi del comma 4 è disciplinata la fase transitoria.

3. Il decreto di cui al comma 2 individua modalità semplificate di accreditamento per gli ITS già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, per gli ITS *Academy* di nuova costituzione, limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria di cui al comma 1. Il medesimo decreto stabilisce criteri che garantiscano, nel primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria di cui al comma 1, la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi.

4. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Articolo 15
(*Province autonome*)

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 16
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.